



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Centro servizi informatici CSI-DFGP

Servizio di Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT

Direttive organizzative e amministrative per i fornitori di servizi postali

Indice

Direttive organizzative e amministrative per i fornitori di servizi postali	1
Indice	2
Controllo delle modifiche	3
1. Obiettivo	4
2. Referenze	4
3. Abbreviazioni	4
4. Definizioni	6
5. Servizio di Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	6
6. Misure di sorveglianza	7
6.1 Forme di sorveglianza	7
6.2 Sorveglianza in tempo reale	7
6.3 Sorveglianza retroattiva	8
6.4 Ulteriori informazioni	8
7. Obblighi dei fornitori di servizi postali	8
7.1 Disponibilità	8
7.2 Reperibilità	8
8. Esecuzione della sorveglianza e tempi di reazione	9
8.1 Ricezione ed esecuzione dell'ordine di sorveglianza	9
8.2 Ordine di sorveglianza	9
8.3 Incertezze e problemi nell'esecuzione di misure di sorveglianza	9
9. Sicurezza e mantenimento del segreto	10
9.1 Segreto postale	10
9.2 Misure di mantenimento del segreto e di sicurezza	10
9.3 Istruzione e informazioni legali	10
10. Indennità e calcolo	10
11. Entrata in vigore	11
Allegato 1	12
Allegato 2	13

Controllo delle modifiche

Versione	Data	Stato	Osservazioni
1.0	14.02.2012	Bozza	
1.1	23.04.2012	Bozza	
1.2	02.05.2012	Bozza	
1.3	04.06.2012	Bozza	
1.4	29.06.2012	Bozza	
1.5	22.10.2012	Finale	

1. Obiettivo

La presente direttiva è emanata dal Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni sulla base dell'articolo 33 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11).

Il documento disciplina dal punto di vista amministrativo e organizzativo i compiti dei fornitori di servizi postali che svolgono mandati di sorveglianza su incarico del Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

I requisiti fissati dal presente documento si applicano a tutti i fornitori di servizi postali nell'attuazione delle misure di sorveglianza di cui al capitolo 6 e si basano sui requisiti legali concernenti la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni [3], [4], [5] e [6]. Contengono prescrizioni vincolanti per lo svolgimento di mandati di sorveglianza del traffico postale.

2. Referenze

[1]	RS 172.021	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
[2]	RS 311.0	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP)
[3]	RS 312.0	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP)
[4]	RS 780.1	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)
[5]	RS 780.11	Ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
[6]	RS 780.115.1	Ordinanza del 7 aprile 2004 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT)

I testi normativi elencati sono disponibili nella raccolta sistematica del diritto federale online (<http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html>).

3. Abbreviazioni

Servizio	Servizio di Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
FSP	Fornitore di servizi postali
AO	Autorità che ordina la sorveglianza

4. Definizioni

Servizio di Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	Autorità federale secondo l'articolo 2 LSCPT [4] che ordina al fornitore di servizi postali e di telecomunicazioni la misura disposta dall'autorità che ha ordinato la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e la attua in collaborazione con detta autorità.
Fornitore di servizi postali	Persona fisica o giuridica che sottostà alla legge sulle poste del 17. dicembre 2010 (LPO; RS 783.0) e fornisce per conto di terzi servizi postali soggetti al segreto postale secondo l'articolo 321 ^{ter} CP [2].
Traffico postale	L'accettazione, il ritiro, il trasporto e la consegna di invii di posta-lettere (spedizioni fino al formato B4 [353 × 250 mm] di spessore non superiore a 2 cm e di peso non eccedente 1 kg) e di pacchi (altri invii fino a 30 kg di peso).
Autorità che ordina la sorveglianza	Secondo il CPP, organo della giustizia penale autorizzato a ordinare misure di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e/o a ricevere ed esaminarne i risultati.

5. Servizio di Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Il Servizio funge da punto di contatto tra l'AO che ordina la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e il fornitore di servizi incaricato di attuare la misura di sorveglianza prevista. I compiti e le competenze del Servizio sono sanciti dalla LSCPT [4] e dalla OSCPT [5]. Il Servizio svolge i suoi compiti autonomamente, non è vincolato da istruzioni ed è annesso al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) soltanto a livello amministrativo.

Il campo di applicazione della LSCPT [4] comprende dal punto di vista del personale tutti i fornitori di servizi postali e di telecomunicazioni, statali, concessionari o soggetti all'obbligo di notificazione nonché i fornitori di servizi internet (art. 1 cpv. 2 LSCPT [4]).

I compiti del Servizio sono sanciti dall'articolo 11 capoverso 1 LSCPT [4]. Il Servizio in particolare esamina se la sorveglianza concerne un reato e se sia stato ordinato da un'autorità competente. Il Servizio non ha ulteriori obblighi di esame e competenze. Impartisce al fornitore di servizi postali le istruzioni sulle modalità di esecuzione della sorveglianza.

Le istruzioni sono generalmente messe a disposizione dei FSP per motivi di efficienza e non sotto forma di decisione ai sensi della PA [1]. La scelta delle modalità di esecuzione delle misure di sorveglianza è solitamente lasciata ai FSP incaricati dell'esecuzione. Solo se il

FSP non svolge l'incarico secondo il mandato affidatogli o se rifiuta di collaborare, il Servizio emana una decisione formale che può eventualmente essere impugnata mediante ricorso.

Contro le decisioni del Servizio può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica ai sensi dell'articolo 44 segg. PA e dell'articolo 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTFAF; RS 173.32). Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto e in duplice copia direttamente al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 2012 San Gallo. Deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. Ad un'eventuale rappresentanza può essere richiesto di legittimarsi mediante procura.

6. Misure di sorveglianza

6.1 Forme di sorveglianza

Si distingue tra sorveglianza in tempo reale e sorveglianza retroattiva. La sorveglianza in tempo reale è avviata al momento dell'ordine e si svolge nel futuro. La sorveglianza retroattiva concerne invece i dati degli ultimi sei mesi.

6.2 Sorveglianza in tempo reale

Secondo l'articolo 12 capoversi a e b OSCPT [5], possono essere ordinate in tempo reale le seguenti misure di sorveglianza:

- l'intercettazione degli invii postali;
- la trasmissione dei seguenti dati relativi alla corrispondenza postale, purché siano disponibili:
 - l'identità dei destinatari degli invii postali;
 - l'identità dei mittenti degli invii postali;
 - la natura degli invii postali;
 - lo stadio a cui si trovano gli invii postali.

L'intercettazione degli invii postali comprende l'identificazione e lo smistamento degli invii postali, la trasmissione all'AO ed eventualmente la ripresa a carico dopo l'avvenuto controllo e la consegna finale. Per consegna all'AO si intende il fatto di tenere a disposizione la posta affinché questa sia ritirata dall'autorità.

La trasmissione dei dati consiste nella comunicazione dei dati disponibili, senza interrompere il processo di trasmissione dell'invio postale. Da consegnare sono solo i dati effettivamente disponibili. Non sussiste alcun obbligo di rilevamento completo e di conservazione dei dati. I dati che consentono l'identificazione degli utenti, nonché i dati relativi al traffico e alla fatturazione, devono essere conservati per almeno sei mesi (art. 12 cpv. 2 LSCPT [4]).

6.3 Sorveglianza retroattiva

Secondo l'articolo 12 capoversi c e d OSCPT [5], possono essere ordinate retroattivamente le seguenti misure di sorveglianza:

- la trasmissione dei seguenti dati relativi al traffico e alla fatturazione:
 - per gli invii postali con giustificativo di distribuzione: il destinatario, il mittente e la natura della spedizione, come pure lo stadio a cui si trova, se tale informazione è disponibile;
 - per i dati che il fornitore di servizi postali registra e conserva dopo aver effettuato la prestazione richiestagli dall'utente: tutti i dati disponibili.
- le informazioni complementari sulla corrispondenza postale della persona interessata richieste dall'ordine di sorveglianza.

6.4 Ulteriori informazioni

Tra le ulteriori informazioni sulla corrispondenza postale di una persona sorvegliata rientrano le informazioni circa le cassette postali (dati concernenti il contratto con il cliente, eventuale frequenza e orario del ritiro della posta, ecc.) o le modifiche di indirizzo e i mandati di rispedizione (periodo, vecchio e nuovo indirizzo). Questo tipo di informazioni non sottostanno al segreto postale e sono fornite direttamente alle AO – anche senza mandato del Servizio. I FSP non sono tenuti a rilevare questo tipo di dati a fini di sorveglianza né a conservarli a titolo preventivo. I dati effettivamente rilevati che consentono l'identificazione degli utenti, nonché i dati relativi al traffico e alla fatturazione, devono essere conservati per almeno sei mesi (art. 12 cpv. 2 LSCPT [4]).

7. Obblighi dei fornitori di servizi postali

7.1 Disponibilità

Ciascun FSP deve essere in grado di eseguire, tra le forme di sorveglianza di cui all'articolo 12 OSCPT [5] o numero 6 del presente documento, quelle che concernono i servizi da esso offerti (art. 14 cpv. 1 OSCPT [5]).

7.2 Reperibilità

Ciascun FSP deve essere in grado di ricevere ordini di sorveglianza al di fuori delle ore di servizio e di eseguirli con la massima sollecitudine. Comunica per iscritto al Servizio i nominativi delle persone di riferimento (art. 14 cpv. 2 OSCPT [5]).

I FSP sono tenuti ad essere reperibili anche al di fuori degli orari di servizio. I nominativi e gli indirizzi di contatto delle persone responsabili devono essere comunicati per iscritto al Servizio. Gli ordini di sorveglianza devono essere eseguiti prima possibile secondo le

istruzioni impartite dal Servizio. Le misure concernenti la sorveglianza in tempo reale devono essere adottate immediatamente – generalmente entro un'ora. I dati concernenti sorveglianze retroattive devono essere disponibili al più tardi dopo cinque giorni lavorativi.

8. Esecuzione della sorveglianza e tempi di reazione

8.1 Ricezione ed esecuzione dell'ordine di sorveglianza

L'AO ordina la sorveglianza della corrispondenza postale al Servizio, il quale dopo un esame formale ed eventualmente dopo essersi consultato con l'AO, contatta il FSP. Il FSP ha comunicato al Servizio, indipendentemente da un mandato concreto di sorveglianza e a partire dall'inizio dell'esercizio commerciale, la persona di riferimento competente (numero di telefono, numero di fax e indirizzo email, cfr. n. 7.2). Il Servizio trasmette per fax alla persona incaricata della sorveglianza da parte del FSP l'ordine di sorveglianza. Nel caso di sorveglianza in tempo reale trasmette per fax anche la fine della misura di sorveglianza. A conclusione del mandato di sorveglianza, il FSP conferma per fax al Servizio la fine del mandato. La conferma non concerne ogni consegna dei dati all'AO che ha ordinato l'esecuzione bensì la disponibilità ad eseguire una determinata misura.

8.2 Ordine di sorveglianza

L'ordine di sorveglianza trasmesso al FSP dal Servizio contiene tutti i dati necessari all'esecuzione della sorveglianza, in particolare la forma di sorveglianza ordinata, l'inizio e la durata della sorveglianza, i dati personali della persona sorvegliata e i dati concernenti l'AO che ha ordinato la sorveglianza e alla quale vanno inoltrati i dati o le informazioni concernenti la sorveglianza. L'ordine contiene inoltre i nominativi delle persone autorizzate a ricevere invii postali, i dati relativi alla sorveglianza e le informazioni, e indica che tali persone devono legittimarsi per poterle ricevere. Eventualmente l'ordine indica anche le persone che sottostanno al segreto professionale secondo l'articolo 271 capoverso 1 CPP [3] e le misure da adottare a tal fine.

Al presente documento sono allegati dei modelli di ordini di sorveglianza.

8.3 Incertezze e problemi nell'esecuzione di misure di sorveglianza

Se un ordine di sorveglianza crea incertezze o se il FSP non è temporaneamente in grado di svolgere il mandato di sorveglianza così come è stato ordinato, deve comunicarlo immediatamente al Servizio. La comunicazione non libera il FSP dal suo obbligo di eseguire la sorveglianza.

9. Sicurezza e mantenimento del segreto

9.1 Segreto postale

L'effettiva sorveglianza e tutte le informazioni che la concernono soggiacciono al segreto postale e delle telecomunicazioni nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 321^{ter} CP [2].

9.2 Misure di mantenimento del segreto e di sicurezza

La sorveglianza è eseguita in modo tale da evitare che le persone sorvegliate o altri utenti ne abbiano notizia. È concepita in modo tale da impedire l'utilizzo non autorizzato o abusivo delle informazioni raccolte. Devono essere a conoscenza della sorveglianza solo le persone di riferimento ed eventuali altre persone necessarie per l'esecuzione, tutte tenute all'obbligo di segretezza.

9.3 Istruzione e informazioni legali

I FSP sono tenuti ad informare i collaboratori a cui è affidata la sorveglianza della confidenzialità delle misure di sorveglianza, al relativo segreto postale e alle eventuali conseguenze penali di una sua violazione ai sensi dell'articolo 321^{ter} CP [2].

10. Indennità e calcolo

I FSP hanno diritto ad una indennità appropriata per le sorveglianze da loro svolte (art. 16 cpv. 1 LSCPT [4]). L'ammontare dell'indennità si basa sugli articoli 2 C e 4a OEM-SCPT [6]. I FSP fatturano al Servizio le sorveglianze da loro svolte entro 30 giorni dall'esecuzione del mandato.

11. Entrata in vigore

La presente direttiva (versione 1.0) entra in vigore il 01.01.2013.

Berna, 20.11.2012

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Centro del servizio informatico (CSI)
Servizio di Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
(SCPT)
Il responsabile

René Koch

Allegato 1

(Informazioni sul mittente o indirizzo)

Centro Servizi Informatici CSI-DFGP
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
3003 Berna
Tel. 031 323 00 42
Fax 031 323 36 43

Ordine di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 CPP) – sorveglianza in tempo reale della corrispondenza postale (2-2)

Persona sorvegliata	(generalità)
Vincolato dal segreto (art. 271 CPP)	no
Terzo (art. 270 lett. b CPP)	no
Elemento d'indirizzo	nome, indirizzo
Invii postali	V1 lettere V2 pacchi
Forma di sorveglianza	A1 Intercettazione degli invii (art. 12 lett. a OSCPT) A2 dati relativi alla corrispondenza postale (art. 12 lett. b OSCPT)
Fornitore / uffici postali	nome
Accesso agli invii	D'intesa tra l'ufficio postale competente e l'autorità che analizza i dati
Urgenza	normale
Limitazione	fino al data, massimo 3 mesi
Osservazioni / oneri	

Allegato 2

(Indicazioni sul mittente o indirizzo)

Centro Servizi Informatici CSI-DFGP
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
3003 Berna
Tel. 031 323 00 42
Fax 031 323 36 43

Ordine di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 CPP) – sorveglianza retroattiva della corrispondenza postale (3-2)

Persona sorvegliata	(generalità)
Nome dell'operazione	(se esiste)
Elemento d'indirizzo	nome, indirizzo
Invii postali	V1 lettere V2 pacchi
Forma di sorveglianza	giustificativi di distribuzione retroattivi
Fornitore / uffici postali	nome
Urgenza	normale
Limitazione	dal data (massimo 6 mesi prima) fino al data
Trasmissione dei risultati	autorità che analizza i dati
Trasmissione della copia d'archivio	autorità che analizza i dati
Osservazioni / oneri	